

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile

Ordinanza 1 aprile 2019, n. 9006

Integrale

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio - Presidente

Dott. ARIENZO Rosa - Consigliere

Dott. GARRI Fabrizia - Consigliere

Dott. PAGETTA Antonella - Consigliere

Dott. MAROTTA Caterina - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24096/2014 proposto da:

(OMISSIONIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIONIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIONIS), rappresentato difeso dall'avvocato (OMISSIONIS);

- ricorrente -

contro

(OMISSIONIS) S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIONIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIONIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIONIS);

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 777/2014 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 26/05/2014 R.G.N. 1070/2013.

RILEVATO

che:

1.1. (OMISSIONIS), agente generale per la Sicilia (escluse le province di Catania e Messina) della (OMISSIONIS) S.p.A., giusta contratto sottoscritto in data 10/10/2006, agiva nei confronti della societa' innanzi al Tribunale di Palermo al fine di ottenere, previa declaratoria di nullita' o annullamento del verbale di accordo sindacale transattivo sottoscritto in data 21/2/2011, il pagamento, per l'attivita' svolta (e, secondo la prospettazione del ricorrente, per i successivi ampliamenti di fatto delle aree di competenza), della complessiva somma di Euro 1.317.630,99 a titolo di spettanze professionali, indennita' di scioglimento del contratto, indennita' suppletiva di clientela anche aggiuntiva e indennita' del preavviso;

1.2. il Tribunale respingeva la domanda ritenendo che l'accordo transattivo fosse esente da vizi sia dal punto di vista della rituale partecipazione del rappresentante sindacale sia sul piano della accampata violenza morale asseritamente esercitata dalla societa' con il minacciato recesso dal contratto di agenzia;

1.3. il (OMISSIONIS) proponeva appello deducendo, a sostegno dell'invalidita' dell'accordo transattivo, la mancanza della necessaria bilateralita' delle reciproche concessioni, la mancanza di prova della sua iscrizione al sindacato di appartenenza del rappresentante sindacale intervenuto in sede di accordo transattivo, l'inutilizzabilita' della copia della delega prodotta in atti, l'incidenza della violenza morale esercitata dalla societa' all'atto della sottoscrizione dell'accordo;

deduceva, inoltre, l'omessa pronuncia sulla domanda di indebito arricchimento, azionata in prime cure, sotto il profilo dell'illecita locupletazione ricavata dalla (OMISSIONIS) S.p.A. per aver beneficiato della prestazione del (OMISSIONIS) senza pagare il corrispettivo dovuto;

1.4. la Corte d'appello di Palermo confermava la decisione di primo grado ritenendo: - che l'accordo stipulato tra le parti rispondesse in tutto e per tutto ai requisiti di validita' ed efficacia dettati dalla figura tipica del negozio transattivo; - che la finalita' della transazione fosse nella specie quella di regolare gli

effetti risolutivi dell'intercorso rapporto di agenzia mediante il pagamento di un importo (Euro 58.925,83) cui andavano ad aggiungersi altre poste costituite da provvigioni, da determinarsi, relative i rapporti acquisiti fino al 31/1/2011 e rispetto alle quali il (OMISSIS) aveva accordato alla societa' una congrua dilazione; - che non fosse plausibile il teorema di una indebita compressione della volonta' negoziale del (OMISSIS) esercitata con la minaccia della (OMISSIS) S.p.A. di recedere, altrimenti, dal rapporto, cosi' da obbligarlo ad una iniziativa di recupero di crediti provvisionali; - che in ogni caso fosse maturato il termine decadenziale di sei mesi di cui all'articolo 2113 c.c., per l'azionabilita' dei vizi propri del verbale transattivo concluso in sede sindacale; - che non sussistessero i presupposti per l'azione di arricchimento;

2. per la cassazione di tale decisione propone ricorso (OMISSIS) affidato a cinque motivi;

3. (OMISSIS) S.p.A. resiste con controricorso;

4. il ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

che:

1.1. con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto (articolo 360 c.p.c., n. 3) in relazione agli articoli 2113, 1965 e 1418 c.c.;

censura la sentenza impugnata per aver ritenuto la validita' dell'accordo transattivo pur in assenza di bilateralita' delle concessioni operate oltre che di res dubia;

rileva che il verbale di accordo aveva ad oggetto solo diritti certi e gia' maturati del lavoratore e che la nullita' dell'asserita, ma insussistente, transazione avrebbe reso inapplicabile il termine di cui all'articolo 2113 c.c.;

1.2. il motivo e' infondato;

come e' stato da questa Corte precisato, in materia di atti abdicativi di diritti del lavoratore subordinato, le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, a condizione che l'assistenza prestata dai rappresentanti sindacali - della quale non ha valore equipollente quella fornita da un legale - sia stata effettiva, cosi' da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura, nonche', nel caso di transazione, a condizione che dall'atto stesso si evincano la questione controversa oggetto della lite e le reciproche concessioni in cui si risolve il contratto transattivo ai sensi dell'articolo 1965 c.c. (v. Cass. 23 ottobre 2013, n. 24024);

dalla scrittura contenente la transazione devono risultare gli elementi essenziali del negozio, e quindi, la comune volonta' delle parti di comporre una controversia in atto o prevista, la res dubia, vale a dire la materia oggetto delle contrastanti pretese giuridiche delle parti, nonche' il nuovo regolamento di interessi, che, mediante le reciproche concessioni, viene a sostituirsi a quello precedente cui si riconnetteva la lite o il pericolo di lite (v. Cass. n. 24024/2013 cit.);

per res dubia si intende l'incertezza, almeno nell'opinione delle parti, circa il rapporto giuridico intercorrente tra le stesse e le rispettive contrapposte pretese e la corrispettività del sacrificio sopportato, o meglio le reciproche concessioni (v. Cass. 1 aprile 2010, n. 7999; Cass. 6 maggio 2003, n. 6961; Cass. 22 febbraio 2000, n. 1980), senza che di tali pretese sia necessaria l'esteriorizzazione (v. Cass. 6 giugno 2011, n.

12211; Cass. 21 settembre 2005, n. 18616) e senza che acquisti rilievo l'eventuale squilibrio tra il datum ed il retentum (v. Cass. 30 aprile 2015, n. 8808; Cass. 3 aprile 2003, n. 5139; Cass. n. 1980/2000 cit.) dovendosi, a tal fine, ricordare che l'articolo 1970 c.c., esclude che la transazione possa essere rescissa per causa di lesione in quanto la considerazione dei reciproci sacrifici e vantaggi derivanti dal contratto ha carattere soggettivo, essendo rimessa all'autonomia negoziale delle parti;

il giudice, quindi, non e' tenuto a valutare la congruita' delle determinazioni delle parti rispetto alle reciproche concessioni dovendo solo accettarne la reale volonta' negoziale;

la transazione, come gia' evidenziato, puo' essere diretta ad una regolamentazione degli interessi anche in relazione ad un "pericolo di lite" (cfr. Cass. 4 maggio 2016, n. 8917; Cass. n. 24024/2013 cit.);

e' stato, altresi', precisato che, in tema di transazione, poiche' dalla normativa codicistica sulle obbligazioni si evince la regola generale che l'adempimento di una obbligazione pecuniaria, anche se relativa ad un rapporto di lavoro, deve essere eseguito in un'unica soluzione, potendo il creditore, ai sensi dell'articolo 1181 c.c., rifiutare un adempimento parziale (salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente), la dilazione di pagamento, accordata su richiesta del debitore, costituisce una parziale rinuncia e, come tale, integra una "concessione" ai sensi dell'articolo 1965 c.c., essendo, come detto, irrilevante l'equivalenza tra le reciproche concessioni (v. Cass. 3 settembre 2013, n. 20160);

tali reciproche concessioni, inoltre, devono essere intese in relazione alle rispettive pretese e contestazioni dei litiganti e quindi non gia' in relazione ai diritti effettivamente spettanti a ciascuna delle stesse secondo la legge (cosi' Cass. 4 settembre 1990, n. 9114);

come da questa Corte, poi, piu' volte affermato (v. ex plurimis Cass. 28 maggio 2003, n. 8467; Cass. 6 marzo 2004, n. 4261; Cass. 17 marzo 2005, n. 5788; Cass. 7 settembre 2005, n. 17817; Cass. 18 aprile 2008, n. 10218) l'interpretazione del contratto e' riservata al giudice di merito ed e' censurabile in sede di legittimita' solo per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, ovvero per inadeguatezza della motivazione;

nella specie non e' denunciata la violazione da parte della Corte territoriale dei canoni legali di ermeneutica contrattuale;

ne' si riscontrano le lamentate violazioni di legge;

invero la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione degli indicati principi avendo ritenuto che la transazione in questione avesse avuto la finalita' di regolare gli effetti risolutivi dell'intercorso rapporto di agenzia (nella prospettiva, dunque, di prevenire una possibile lite) mediante il pagamento da parte della (OMISSIONIS) S.p.A. di un importo determinato (Euro 58.925,83) cui andavano ad aggiungersi altre poste costituite dalle provvigioni, da determinarsi, relative ai rapporti acquisiti fino al 31/1/2011 e rispetto alle quali il (OMISSIONIS) aveva accordato alla societa' preponente una congrua dilazione;

ha, dunque, accertato la sussistenza, nella specie, di un accordo transattivo, avendo individuato, sulla base del tenore letterale della convenzione, le reciproche concessioni operate dalle parti (per il (OMISSIONIS) la rinuncia a far valere contestazioni in ordine agli effetti risolutivi dell'intercorso rapporto ed a pretendere il pagamento immediato delle somme relative alle provvigioni maturate e per la societa' egualmente la cessazione di ogni rapporto di dare e avere tra le parti fatta eccezione per il pagamento di quanto ritenuto dovuto), il tutto sul presupposto dell'esistenza di discordanti posizioni circa i rispettivi diritti e obblighi;

le censure sono sostanzialmente volte a contestare l'accertamento in fatto compiuto dalla Corte d'appello, che ha puntualmente evidenziato gli elementi e congruamente motivato le ragioni che hanno portato a ritenere che il verbale di accordo per cui e' causa presentasse tutti i requisiti tipici del negozio tra nsattivo;

2.1. con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto (articolo 360 c.p.c., n. 3) in relazione agli articoli 2113, 1965, 1418 e 1422 c.c.;

censura la sentenza impugnata per aver inquadrato l'accordo in questione nell'ambito dell'articolo 2113 c.c. e conseguentemente per aver ritenuto lo stesso impugnabile solo nei termini ivi previsti;

2.2. l'infondatezza del motivo deriva da quanto evidenziato con riferimento al primo motivo di ricorso;

il presupposto per l'applicabilita' del termine di cui all'articolo 2113 c.c., era infatti l'esistenza di una valida transazione;

3.1. con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto (articolo 360 c.p.c., n. 3) in relazione agli articoli 1427 e 1434 c.c.;

censura la sentenza impugnata per aver escluso la sussistenza di una violenza morale;

3.2. il motivo e' infondato;

in tema di violenza morale, quale vizio invalidante del consenso, i requisiti previsti dall'articolo 1435 c.c., possono variamente atteggiarsi, a seconda che la coazione si eserciti in modo esplicito, manifesto e diretto, o, viceversa, mediante un comportamento intimidatorio, oggettivamente ingiusto, ed anche ad opera di un terzo;

tuttavia, requisito indefettibile rimane quello che la minaccia sia stata specificamente diretta al fine di estorcere la dichiarazione negoziale della quale si deduce l'annullabilita' e risultati di tale natura da incidere, con efficacia causale concreta, sulla liberta' di autodeterminazione dell'autore di essa;

l'apprezzamento del giudice di merito sulla esistenza della minaccia e sulla sua efficacia a coartare la volonta' di una persona si risolve in un giudizio di fatto, incensurabile in cassazione se motivato in modo sufficiente e non contraddittorio (v. Cass. 20 novembre 2007, n. 24140; conf. Cass. 23 gennaio 2003, n. 999);

nella specie la Corte territoriale ha condiviso la valutazione del Tribunale in ordine alla piena legittimita' dell'accordo transattivo anche sul piano della liberta' del consenso espresso dall'agente, ritenendo non plausibile il teorema dell'indebita compressione della volonta' negoziale del (OMISSIONIS) esercitata con la minaccia da parte della (OMISSIONIS) S.p.A. di recedere, altrimenti, dal rapporto, cosi' da obbligarlo ad avviare una iniziativa di recupero dei crediti provvisionali dall'esito differito ed incerto;

il ricorrente contrappone alla valutazione della Corte territoriale una propria lettura dei fatti di causa, senza neppure indicare lacune o aporie del processo logico dei quale i giudici di merito si sono avvalse e solo prospettando un diverso apprezzamento delle circostanze poste a base del decisum, operazione, questa, non consentita in sede di legittimita'.

4.1. con il quarto motivo il ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e' stato oggetto di discussione tra le parti (articolo 360 c.p.c., n. 5) in relazione all'articolo 2112 c.c. ed all'articolo 1965 c.c.;

censura la sentenza impugnata per aver omesso ogni motivazione su quali fossero i diritti e le pretese cui (OMISSIONIS) abbia rinunciato con la sottoscrizione dell'accordo con il quale in realtà la società si era limitata ad una mera riconoscenza di debito;

4.2. il motivo è infondato;

contrariamente all'assunto del ricorrente non vi è stato alcun omesso esame;

la Corte territoriale ha, come detto, specificamente considerato che nel complesso della regolamentazione degli effetti risolutivi dell'intercorso rapporto di agenzia le parti fossero concordemente e liberamente addivenute ad un accordo transattivo mediante reciproche concessioni nei termini già sopra evidenziati;

5.1. con il quinto motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (articolo 360 c.p.c., n. 3) in relazione all'articolo 2014 c.c.;

censura la sentenza impugnata per aver ritenuto inammissibile la richiesta di indennizzo per indebito arricchimento in presenza di tutti i presupposti, trattandosi di azione esperibile nel caso in cui venga negata l'esistenza di altra azione fondata su titolo specifico;

5.2. il motivo è infondato;

come da questa Corte già affermato, l'azione di arricchimento, in relazione al requisito di sussidiarietà di cui all'articolo 2042 c.c., postula che non sia prevista nell'ordinamento giuridico altra azione tipica a tutela di colui che lamenti il depauperamento e può essere proposta, in via subordinata rispetto all'azione proposta in via principale, soltanto per l'eventualità che la domanda principale, fondata su titolo contrattuale, sia respinta sotto il profilo della carenza ab origine dell'azione proposta, per difetto del titolo posto a suo fondamento, non anche per il caso in cui sia tale domanda sia respinta per non essere state offerte prove sufficienti all'accoglimento (v. Cass. 31 gennaio 2017, n. 2350; Cass. 13 marzo 2013, n. 6295; Cass. 24 febbraio 2010, n. 4492);

nell'ipotesi in esame correttamente la Corte territoriale ha ritenuto inammissibile la domanda subordinata di arricchimento valutando che il (OMISSIONIS) avesse esercitato una pluralità di azioni, tutte astrattamente ammissibili, miranti a vanificare gli effetti della transazione;

si verteva, dunque, nell'ipotesi, ostante alla proposizione dell'azione di arricchimento, dell'infruttuosa sperimentazione nel merito della domanda volta al soddisfacimento della pretesa;

6. il ricorso deve essere pertanto rigettato;

7. le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 6.700,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da' atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.